

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”, e in particolare l'articolo 1;

VISTA la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, che rifonde la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”);

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

VISTO il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 12, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante “Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia”;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, recante “Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024 di istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato;

VISTO il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, aggiornato ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119 e trasmesso alla Commissione europea in data 3 luglio 2024, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Capo I

FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, definisce il quadro delle misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia e di incremento delle fonti di energia rinnovabile di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trasmesso alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999. Le disposizioni ivi contenute applicano il principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto" e valorizzano il ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui:
 - a) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
 - b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
 - c) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
 - d) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
 - e) al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - f) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - g) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

- b) Acquirente Unico: Acquirente Unico – AU S.p.A., gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- c) agenzia locale per l’energia: persona giuridica avente tra le proprie finalità la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la promozione, lo sviluppo e il supporto di attività e progetti sui territori relativi all’efficienza energetica, al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- d) amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
- e) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
- f) audit energetico o diagnosi energetica o analisi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici, a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati;
- g) auditor energetico: figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche;
- h) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
- i) centro dati: centro dati come definito nell’allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024;
- l) Certificati Bianchi: sistema di incentivazione degli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- m) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
- n) cliente vulnerabile: cliente civile individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, e ai sensi dell’articolo 22, comma 22-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato VII;
- p) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- q) consumo di energia finale: l’energia fornita per l’industria, i trasporti, compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali, le famiglie, i servizi pubblici e privati, l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri settori di uso finale; sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l’energia dell’ambiente e le forniture al settore delle trasformazioni e al settore energetico, nonché le perdite di trasmissione e di distribuzione quali definite all’allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008;

- r) consumo di energia primaria: l'energia lorda disponibile, ad esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo non energetico finale e dell'energia dell'ambiente;
- s) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;
- t) Conto Termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- u) contratto di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
- v) distributore di energia: la persona fisica o giuridica, compreso il gestore del sistema di distribuzione, che è responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
- z) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
- aa) efficienza del sistema: la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;
- bb) efficienza energetica al primo posto: il principio dell'efficienza energetica al primo posto come definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;
- cc) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
- dd) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
- ee) energia elettrica da cogenerazione: l'energia elettrica generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo i principi generali che figurano nell'allegato VI;
- ff) energia termica: calore per riscaldamento e raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
- gg) enti aggiudicatori: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
- hh) enti pubblici: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli enti direttamente finanziati e amministrati da tali amministrazioni non aventi carattere industriale o commerciale;
- ii) esercente l'attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

ll) esercente l'attività di misura dell'energia elettrica: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

mm) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alla norma europea UNI CEI EN 16247;

nn) fornitore di servizi energetici: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;

oo) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

pp) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

qq) miglioramento dell'efficienza energetica: l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

rr) norma europea: norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

ss) norma internazionale: norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa disponibile per uso pubblico;

tt) passaporto di ristrutturazione: documento che, ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 1275/2024 sulla prestazione energetica degli edifici, contiene la pianificazione degli interventi di ristrutturazione profonda di un edificio di proprietà di un ente pubblico articolata in fasi per il miglioramento della prestazione energetica;

uu) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;

vv) povertà energetica: l'impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispetto della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni;

zz) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

aaa) riscaldamento e raffreddamento efficienti: modalità di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi

costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

bbb) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: modalità di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

ccc) ristrutturazione profonda: un intervento di ristrutturazione in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un'unità immobiliare:

- a) entro il 1° gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni;

ddd) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

eee) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese, compresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;

fff) sistema di gestione dell'energia: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi;

ggg) sistema di misurazione intelligente: il sistema di misurazione intelligente come definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 o il sistema di misurazione intelligente di cui alla direttiva 1788/2024/CE;

hhh) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;

iii) sistema energetico: il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;

lll) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;

mmm) sportello unico: punto di accesso centralizzato fisico e/o digitale che agisce su scala locale, volto a fornire ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare quelli civili e quelli non civili di piccole dimensioni, comprese le PMI e le microimprese, consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nel settore dell'efficienza energetica;

nnn) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

ooo) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,868 GJ;

ppp) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione;

qqq) utente finale: la persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per proprio uso finale, oppure la persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.

Art. 3

Principio dell'efficienza energetica al primo posto

1. Le Autorità preposte all'approvazione di piani o progetti o al rilascio di concessioni o autorizzazioni valutano i benefici derivanti dall'adozione di soluzioni di efficienza energetica conformemente al principio dell'efficienza energetica al primo posto nelle decisioni strategiche e di pianificazione nonché negli investimenti, pubblici e privati, di valore superiore a 100.000.000,00 di euro ciascuno, nei seguenti settori:

- a) sistemi energetici;
- b) settori non energetici che incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, quali edilizia, trasporti, risorse idriche, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, agricoltura e finanza.

2. Per gli investimenti relativi alle infrastrutture di trasporto, la soglia di cui al comma 1 è pari a 175.000.000,00 di euro.

3. La valutazione dei benefici di cui al comma 1 è effettuata sulla base di linee guida per l'analisi costi-benefici approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida tengono conto dell'intero ciclo di vita e della prospettiva a lungo termine, dell'efficienza del sistema e dei costi, della sicurezza dell'approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica, nonché dei principi della sostenibilità e dell'economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica.

4. Le Amministrazioni centrali e regionali, secondo le rispettive competenze, monitorano l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto raccogliendo le informazioni in relazione agli interventi di cui al comma 1 dalle Autorità individuate al medesimo comma e, a decorrere dal 2027, entro il 31 gennaio di ogni anno, esse trasmettono al GSE una relazione sugli esiti del monitoraggio redatta sulla base del modello predisposto dallo stesso GSE entro il 31 ottobre 2026.

5. Entro il 15 marzo 2027, e successivamente ogni due anni, il GSE integra le informazioni di cui al comma 4 nelle comunicazioni periodiche di monitoraggio riguardanti il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Tali informazioni includono una valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio dell'efficienza energetica al primo posto nei sistemi energetici, con particolare attenzione agli effetti sul consumo di energia, nonché un elenco delle azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio.

Art. 4

Tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica

1. L'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto, di cui all'articolo 3, tiene conto della necessità di tutelare i clienti vulnerabili e in povertà energetica e affrontare gli effetti della povertà energetica stessa.

2. L'Osservatorio nazionale sulla povertà energetica, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, promuove la costituzione di una rete intersetoriale di esperti con il compito di assistere l'Osservatorio nella definizione di strategie e misure volte al contrasto della povertà energetica, mediante interventi di efficienza energetica destinati in particolare a clienti vulnerabili, famiglie a basso reddito e residenti in alloggi sociali. La composizione della rete assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere e riflette, per quanto possibile, la pluralità di competenze e punti di vista rilevanti per il contrasto alla povertà energetica. La partecipazione alla rete di esperti avviene a titolo gratuito.

Art. 5

Obiettivo nazionale di efficienza energetica

1. L'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale nazionale, cui concorrono le misure del presente decreto, è definito nel PNIEC in conformità all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva (UE) 2023/1791.

2. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1 e alla riduzione della povertà energetica, anche attraverso l'approvazione di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica.

Capo II

RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO

Art. 6

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

1. Gli enti pubblici riducono il proprio consumo complessivo di energia finale in misura non inferiore all'1,9% annuo rispetto ai consumi stimati per l'anno 2021, con l'esclusione dei consumi energetici relativi ai trasporti pubblici e alle forze armate.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni comunali e agli enti pubblici di livello comunale secondo le seguenti scadenze:

- a) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- b) dal 1° gennaio 2027 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- c) dal 1° gennaio 2030 per tutti i comuni.

3. L'ENEA stima il consumo di energia finale degli enti pubblici per l'anno 2021 e ne rende pubblici i risultati.

4. ENEA monitora il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e, a tal fine:

- a) effettua una stima del risparmio sul consumo di energia finale degli enti pubblici per gli anni dal 2025 al 2027;
- b) a decorrere dall'11 ottobre 2027, determina il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 sulla base dei consumi misurati di energia finale degli enti pubblici;
- c) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette una relazione sul monitoraggio al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che procede alla sua pubblicazione.

5. Al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico di cui al comma 1 concorrono anche i risparmi conseguiti dagli enti pubblici, rispetto all'anno 2021, nei settori dei trasporti pubblici e delle forze armate. A tal fine, ENEA effettua una stima dei relativi consumi energetici dell'anno 2021 e include nella relazione di cui al comma 4 lettera c) i risparmi conseguiti in detti settori secondo i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

6. Gli enti pubblici possono fare ricorso tra l'altro a:

- a) la promozione di comportamenti orientati al risparmio energetico, anche mediante campagne di sensibilizzazione periodiche rivolte al personale;
- b) l'organizzazione di corsi di formazione annuali sull'utilizzo dei contratti di prestazione energetica (EPC), dei partenariati pubblico privati e degli strumenti contrattuali innovativi;
- c) l'introduzione di sistemi di premialità per dipendenti e dirigenti, correlati al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, nell'ambito della valutazione sulle performance.

7. Per le finalità di cui al comma 4, lettera b), entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2029:

- a) Acquirente Unico trasmette a ENEA i dati sui consumi di energia elettrica e di gas naturale sostenuti nell'anno precedente dagli enti pubblici secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- b) le Amministrazioni centrali, regionali e locali trasmettono a ENEA i dati relativi ai consumi propri e degli enti pubblici a esse riconducibili, riferiti a vettori energetici diversi da quelli di cui alla lettera a), registrati nell'anno precedente.

8. Gli enti pubblici effettuano interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di proprietà, nella misura del 3% annuo della superficie coperta utile totale riscaldata o raffrescata dei medesimi, tali da garantire risparmi energetici annuali almeno equivalenti a quelli derivanti dalla trasformazione in edifici a energia quasi zero.

9. I risparmi energetici annuali di cui al comma 8 sono determinati escludendo gli edifici:

- a) con una superficie coperta utile totale inferiore o uguale a 250 metri quadri o che, al 1° gennaio 2024, sono già conformi agli edifici a energia quasi zero;

- b) tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;
- c) di proprietà delle Forze armate o del Governo centrale destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le Forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;
- d) adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

10. Ai fini di cui al comma 8, le Amministrazioni centrali, regionali e locali trasmettono a ENEA:

- a) la riconoscizione degli Enti pubblici ad esse riconducibili;
- b) l'inventario degli edifici di proprietà o da esse occupati, nonché degli edifici degli enti pubblici ad esse riconducibili, riscaldati o raffrescati, aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 metri quadri. L'inventario include, ove disponibili, i dati seguenti: i dati catastali, il numero dei piani dell'edificio, la superficie coperta in metri quadri, il consumo annuo misurato di energia per riscaldamento, raffrescamento, elettricità e acqua calda e l'attestato di prestazione energetica.

11. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ENEA predispone i modelli e stabilisce le informazioni, le modalità e i termini per la raccolta dei dati e dei codici di fornitura di cui ai commi 7 e 10. I dati raccolti sono pubblicati sul Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, entro il 31 ottobre 2026. I dati di cui al comma 7 sono aggiornati con cadenza annuale e quelli di cui al comma 10 con cadenza biennale.

12. Gli enti pubblici programmano interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà tali da consentirne la trasformazione in edifici a energia quasi zero entro il 2040. I medesimi enti compilano il passaporto di ristrutturazione per gli edifici oggetto di intervento di riqualificazione energetica secondo la programmazione di cui al periodo precedente e comunque su un numero di edifici tale da rappresentare annualmente almeno il 3% della superficie coperta totale degli edifici riscaldati o raffrescati di proprietà degli enti medesimi, fatte salve le esclusioni di cui al comma 9.

13. Gli enti pubblici che occupano edifici non di proprietà, in occasione del rinnovo del contratto di locazione, del cambiamento di destinazione d'uso o dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, concordano con il proprietario la programmazione di interventi di efficientamento energetico dell'edificio, comprendenti la sostituzione di impianti, l'isolamento termico e/o installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi, al fine di trasformare l'edificio in edificio a energia quasi zero.

14. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, gli enti pubblici individuano un referente responsabile in possesso di competenze in materia di pianificazione, esecuzione e monitoraggio degli interventi di efficienza energetica e gestione dell'energia, e comunicano il nominativo all'ENEA entro il 31 gennaio 2026. Il referente responsabile partecipa ai processi decisionali in materia di programmazione energetica e ambientale dell'ente pubblico di appartenenza, redige relazioni annuali sui consumi energetici e formula proposte di intervento di miglioramento. Il referente responsabile può coincidere con il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

15. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo a carico di ENEA trovano copertura valere sulle risorse di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), nel limite massimo di 1

milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2040. A valere sulle medesime risorse, nell'anno 2026, ENEA può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, per una durata massima di 36 mesi, nel limite complessivo di 10 unità, tramite procedure selettive o utilizzando graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni previo accordo con le amministrazioni interessate.

Art. 7

Appalti pubblici

1. Nelle procedure per l'affidamento di contratti di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ivi inclusi gli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori effettuano lavori e acquistano servizi e prodotti conformi ai requisiti di efficienza energetica di cui all'allegato I, inserendo tali requisiti tra le specifiche tecniche dei documenti di gara. L'obbligo di cui al presente comma può essere derogato esclusivamente per comprovate ragioni oggettive di carattere tecnico che impediscono l'applicazione dei livelli di efficienza energetica stabiliti nell'allegato I, da indicare nei documenti progettuali e di gara.

2. Nei contratti di appalto relativi alla fornitura contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica complessiva di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti.

3. Nei contratti per l'acquisto o la nuova locazione di edifici di valore pari o superiore alle soglie di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori selezionano edifici conformi almeno allo standard di edificio ad energia quasi zero, come risultante dall'attestato di prestazione energetica, dando atto di tale conformità in apposita clausola contrattuale, ferme le deroghe di carattere tecnico di cui al comma 1. Fanno eccezione i casi in cui i contratti siano esplicitamente finalizzati a:

- a) intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;
- b) rivendere l'edificio acquistato da un ente pubblico senza che questo se ne avvalga per fini propri;
- c) salvaguardare l'immobile in quanto protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

4. Nelle procedure per l'affidamento di contratti di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui al comma 1, per i quali l'allegato I non prevede specifici requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori attribuiscono priorità all'efficienza energetica nella progettazione e nella definizione dei requisiti tecnici e la includono tra i criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non si applicano:

- a) nei casi in cui l'applicazione comporti rischi per la sicurezza pubblica o se ostacolano la risposta alle emergenze di sanità pubblica;
- b) agli appalti delle forze armate qualora contrastino con la natura e l'obiettivo primario delle relative attività;
- c) agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

6. Nelle procedure per l'affidamento di contratti di appalto di servizi aventi un contenuto energetico significativo, quali quelli per la fornitura di servizi di riscaldamento, trasporto, manutenzione di edifici o impianti di illuminazione stradale o gestione di impianti energivori, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nei documenti progettuali e di gara una valutazione motivata sulla fattibilità di concludere contratti di prestazione energetica (EPC), idonei ad assicurare risparmi energetici a lungo termine.

7. I bandi e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati ai sensi del presente articolo includono le informazioni sull'impatto dell'appalto in termini di riduzione dei consumi di energia e sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono rendere pubbliche con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e imporre, a pena di esclusione dell'offerta, la divulgazione di informazioni:

- a) sulle emissioni di gas-serra nel ciclo di vita del progetto;
- b) sull'uso di materiali a basse emissioni di carbonio;
- c) sulla circolarità dei materiali utilizzati per edifici nuovi o da ristrutturare.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano al proprio interno uno o più responsabili dell'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 8

Cabina di regia

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una cabina di regia interistituzionale a cui sono affidati i seguenti compiti:
 - a) assicurare un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure volte alla riduzione dei consumi di energia nel settore pubblico attraverso l'analisi della disciplina normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica;
 - b) formulare proposte di disposizioni normative e di misure volte ad assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di prestazione energetica (EPC) e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.
2. La cabina di regia è composta dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Conferenza Unificata. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia.
4. Ai componenti della cabina non spettano compensi indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo III
EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

Art. 9

Obbligo di risparmio energetico

1. L'obiettivo nazionale di risparmio cumulato di energia finale, per gli anni dal 2021 al 2030, è definito nel PNIEC in conformità all'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791.
2. Negli anni successivi al 2030, l'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale è determinato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), della direttiva (UE) 2023/1791.
3. La quota dei risparmi complessivi utili da realizzare presso soggetti in condizione di povertà energetica che concorre al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, corrisponde alla percentuale delle famiglie in povertà energetica indicata nel PNIEC.
4. L'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 3 è individuato dal PNIEC ed è aggiornato al fine di mantenere l'efficacia degli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. I risparmi derivanti dalle misure sono determinati conformemente all'articolo 8, paragrafo 5 e all'allegato V della direttiva (UE) 2023/1791.

Art. 10

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. Entro l'11 ottobre di ogni anno a decorrere dal 2027, le imprese con un consumo medio di energia finale superiore a 85 TJ, calcolato come media della somma dei consumi di tutti i vettori energetici dei tre anni precedenti adottano e mantengono un sistema di gestione dell'energia che riporta l'analisi energetica redatta in conformità all'allegato III, relativo ai propri siti produttivi, certificato secondo le pertinenti norme europee o internazionali da un organismo indipendente.
2. Entro l'11 ottobre di ogni anno a decorrere dal 2026, le imprese con un consumo medio di energia finale superiore a 10 TJ e inferiore o uguale a 85 TJ, calcolato come media della somma dei consumi di tutti i vettori energetici dei tre anni precedenti, e che non adottano un sistema di gestione dell'energia, redigono una diagnosi energetica conforme all'allegato III. La diagnosi energetica ha una validità di quattro anni. Per le imprese che alla data dell'11 ottobre 2026 dispongono di una diagnosi energetica in corso di validità l'obbligo di cui al presente comma decorre dalla scadenza della stessa. Le diagnosi energetiche non contengono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga e sono eseguite e sottoscritte con firma digitale da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008 o riconosciuti in base ad accordi internazionali di mutuo riconoscimento in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ENEA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione approva Linee guida per la applicazione di quanto stabilito ai commi 1 e 2.
4. L'accesso dei partecipanti al mercato dei servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

5. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 che svolgono la propria attività su più di un sito possono effettuare rispettivamente l’analisi energetica o la diagnosi energetica su un campione rappresentativo di siti, selezionati secondo la metodologia individuata con le Linee guida di cui al medesimo comma 3.

6. Le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale certificato sono esentate dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il sistema di gestione ambientale includa una analisi energetica redatta sulla base dei criteri minimi indicati all’allegato III.

7. Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 6 elaborano un piano d’azione per l’attuazione degli interventi individuati dalle analisi energetiche o dalle diagnosi energetiche, qualora fattibili dal punto di vista tecnico ed economico. Le imprese rendono pubblici il piano d’azione e il relativo tasso di attuazione degli interventi previsti dallo stesso, nel bilancio di sostenibilità o in altra relazione annuale, nel rispetto della riservatezza e della tutela dei segreti commerciali. Le imprese danno conto del tasso di attuazione degli interventi di cui al presente comma nell’ambito delle analisi energetiche e delle diagnosi energetiche successive e inseriscono i relativi dati nel portale di cui al comma 11.

8. I servizi oggetto di un contratto di prestazione energetica (EPC) possono essere esclusi dalle valutazioni per la redazione dei sistemi di gestione dell’energia ovvero delle diagnosi energetiche di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il contratto includa i necessari elementi del sistema di gestione dell’energia e che il contratto rispetti i requisiti fissati all’allegato II.

9. Laddove l’impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

10. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo nazionale di efficienza energetica di cui all’articolo 5 del presente decreto, entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese non soggette all’obbligo di diagnosi energetica di cui ai commi 1 e 2, che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 o che effettuano diagnosi energetiche, comunicano a ENEA i risparmi di energia riscontrabili dai bilanci energetici. Alla medesima comunicazione di cui al periodo precedente sono tenuti gli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management, per i quali non siano stati riconosciuti incentivi. Al medesimo fine sono valorizzati i risparmi di energia derivanti dalla tassazione dei combustibili fossili.

11. L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette agli obblighi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine le imprese trasmettono, tramite apposito portale istituito dall’ENEA secondo modalità da questo individuate:

- a) l’analisi energetica redatta nell’ambito del sistema di gestione dell’energia e il relativo rapporto di sorveglianza annuale con riferimento agli obblighi di cui al comma 1;
- b) la diagnosi energetica con riferimento agli obblighi di cui al comma 2 e nel caso di cui al comma 6;
- c) il contratto di prestazione energetica nel caso di cui al comma 8.

12. L’ENEA svolge i controlli sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 e ne comunica gli esiti al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con cadenza annuale. A tal fine, le società di trasporto e distribuzione dell’energia e l’Acquirente Unico, con modalità definite da Arera entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, forniscono ad ENEA le informazioni rilevanti per l’attività di controllo anche a seguito di stipula di protocolli di intesa.

13. L'ENEA svolge ogni anno controlli documentali, e ove necessario in situ, al fine di accertare la conformità delle diagnosi energetiche e delle analisi energetiche alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, su almeno il 3% delle diagnosi energetiche presenti nella banca dati di cui al comma 11, con esclusione di quelle redatte dalle imprese che accedono alle agevolazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2023, n. 131, per le quali si applicano le disposizioni relative all'attività di controllo di cui al medesimo articolo.

14. Entro il 1° marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un rapporto sullo stato di attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, comprensivo di un'analisi statistica, anche articolata territorialmente e per tipologia, sulle imprese adempienti, sui relativi consumi e sui risparmi energetici conseguiti. ENEA elabora una sintesi del rapporto di cui al periodo precedente e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività a carico dell'ENEA di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2040, a valere sulla sezione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d).

Art. 11

Centri dati

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari e i gestori di centri dati con una potenza installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche sul proprio sito web e sulla banca dati istituita dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791, le seguenti informazioni:

- a) denominazione del centro dati, nome e cognome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
- b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
- c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024.

2. I titolari e i gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile, e alle informazioni soggette alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

4. I centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW recuperano e utilizzano il calore di scarto, salvo i casi in cui ciò non è tecnicamente o economicamente fattibile, conformemente alla valutazione di cui all'articolo 16 comma 1, lettera d). Gli interventi effettuati al fine di adempiere al presente comma sono comunicati al GSE, secondo modalità da esso individuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I centri dati di cui al primo periodo tengono conto delle buone pratiche indicate nella versione più recente del codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati.

Art. 12

Misurazione dei consumi di energia elettrica, di gas naturale, di teleriscaldamento, di teleraffreddamento e dei servizi connessi

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, previa definizione di criteri di fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura:

- a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali;
- b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in edifici di nuova costruzione o a seguito di ristrutturazioni importanti.

2. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e conformemente alle direttive 2019/944/UE e 2024/1788/UE, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con uno o più provvedimenti, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predisponde le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, sono tenute ad uniformarsi affinché:

- a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscono ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
- b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;
- c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
- d) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 18;
- e) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico, in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato.

3. Nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mette i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi;

4. È istituito presso l'Acquirente Unico un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3. Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, secondo criteri e modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile:

- a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono affinché le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:
 - 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
 - 2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
 - 3) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
 - 4) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;
 - 5) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
 - 6) l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
- b) nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2019/944/UE e 2024/1788/UE, i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:
 - 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
 - 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore;

c) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato IV.

6. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2019/944/UE e 2024/1788/UE siano installati o meno, provvedono affinché:

- a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
- b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
- c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:
 - 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
 - 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
 - 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;
- d) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto e aggiornato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- e) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
- f) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.

7. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.

8. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, altresì, che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi,

la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 13

Contabilizzazione, criteri per la suddivisione delle spese relative ai consumi di energia per il riscaldamento, il raffreddamento, l'acqua calda per uso domestico e servizi connessi e diritti contrattuali di base

1. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

- a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per uso domestico a un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;
- b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi è valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI/TS 11819:2021 e s.m.i.. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, sono riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
- c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI/TS 11819:2021 e s.m.i.. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali sono riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
- d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia

termica. Per i nuovi edifici, o a seguito di ristrutturazioni importanti, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e s.m.i. o, ove tale norma non sia applicabile per ragioni comprovate tramite apposita relazione tecnica asseverata, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi relativi ai prelievi involontari di energia termica possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

2. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di nuova installazione di cui al comma 1 sono leggibili da remoto. Ove giustificabile tecnicamente ed economicamente, entro il 1° gennaio 2027, i contatori di fornitura, i sotto-contatori, i sistemi di contabilizzazione del calore individuali già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dotati della capacità di lettura da remoto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

4. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 1, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta Linee guida sulla ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini.

5. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 1, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei sistemi di contabilizzazione, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato IV.

6. Fatti salvi i sistemi che sono dotati della funzionalità di lettura da remoto, l'obbligo di cui al comma 5, ad eccezione dei casi in cui sono installati sistemi di contabilizzazione del calore individuali, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.

7. Nei casi di cui al comma 5, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:

- 1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei sistemi di contabilizzazione del calore individuali degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
- 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;

- 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato IV, punto 3;
 - 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o sistemi di contabilizzazione del calore individuali, che è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di tale compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, e relativi alla contabilizzazione, alla ripartizione e al calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali nella misura in cui tali costi siano ragionevoli;
 - 5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
 - 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.
8. Ai clienti finali e, ove menzionati, agli utenti finali sono riconosciuti i diritti contrattuali di base di cui all'allegato IV, punto 4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con uno o più provvedimenti, adegua la disciplina regolatoria al fine di rendere effettivi tali diritti.

Capo IV

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Art. 14

Potenziale del riscaldamento e del raffrescamento efficienti

1. In occasione degli aggiornamenti del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il GSE, con il supporto di RSE, ISPRA ed ENEA, predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un rapporto contenente una valutazione e pianificazione globale del potenziale del riscaldamento e del raffrescamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato X della direttiva (UE) 2023/1791. Il rapporto, articolato territorialmente, tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome e della consultazione delle associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione delle tecnologie efficienti.

2. Il rapporto di cui al comma 1 comprende una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. La valutazione del potenziale prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici, nell'intento di fissare traguardi e misure per aumentare l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione è predisposta tenendo conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto. Le risultanze del rapporto sono prese in considerazione nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

3. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

- a) il GSE effettua un'analisi costi-benefici a livello nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato V. L'analisi costi-benefici è finalizzata all'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento, tenendo conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) l'Acquirente Unico, con modalità definite da ARERA, e SNAM mettono a disposizione del GSE i dati aggregati relativi ai consumi gas;
- c) il GSE gestisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento, esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i dati e le informazioni raccolti siano accessibili alle Regioni e alle Province autonome.

4. Ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui al comma 3, lettera c):

- a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione contenute nella propria banca dati Anagrafica Accise. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalità tecniche per la fornitura delle informazioni e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento trasmettono al GSE i dati relativi alle proprie infrastrutture, ove non già trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni;
- c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalità di sostegno adottate;
- d) i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate le unità di cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Terna S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione.

5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1 e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito degli aggiornamenti del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individua le misure da adottare al fine di sfruttare il potenziale della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

6. Le amministrazioni regionali e locali, nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza, tengono conto delle misure di cui al comma 5, e ne valutano gli effetti sulla qualità dell'aria, ai sensi di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

7. I Comuni con popolazione superiore a 45.000 abitanti, sulla base della valutazione di cui al comma 1, elaborano, anche congiuntamente, piani locali per favorire il riscaldamento e il raffrescamento efficiente che:

- a) forniscano una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, tramite il teleriscaldamento, anche a bassa temperatura, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero del calore di scarto e la quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento;
- b) includano una strategia per sfruttare il potenziale individuato;
- c) tengano conto delle pertinenti infrastrutture energetiche esistenti;
- d) rispettino il principio dell'efficienza energetica al primo posto;
- e) siano elaborati coinvolgendo i portatori di interessi pertinenti e i gestori dell'infrastruttura energetica locale, nonché garantendo la partecipazione pubblica;
- f) prendano in considerazione le esigenze delle amministrazioni e delle comunità locali;
- g) valutino il ruolo delle comunità energetiche e di altre iniziative guidate dai consumatori che possono contribuire attivamente all'attuazione di progetti locali di riscaldamento e raffrescamento efficiente;
- h) includano un'analisi degli apparecchi e dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento presenti negli edifici sul proprio territorio, anche per mezzo dei catasti degli impianti termici qualora istituiti, prendendo in considerazione le potenzialità specifiche della zona geografica per lo sviluppo di misure di efficienza energetica che diano priorità alle famiglie vulnerabili e all'efficientamento degli edifici dalle prestazioni peggiori;
- i) valutino in che modo finanziare l'attuazione delle politiche e delle misure e individuino meccanismi finanziari che permettano ai consumatori di passare al riscaldamento e al raffrescamento rinnovabili;
- j) prevedano una traiettoria per il conseguimento degli obiettivi fissati, che siano in linea con la neutralità climatica e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate;
- k) mirino a sostituire gli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento obsoleti e inefficienti negli enti pubblici con alternative ad alta efficienza, anche allo scopo di eliminare gradualmente l'utilizzo di combustibili fossili;
- l) valutino possibili sinergie con i piani delle amministrazioni vicine al fine di favorire investimenti congiunti e una migliore efficienza in termini di costi.

8. I piani di cui al comma 7 sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che li analizza con il supporto del GSE ed ENEA e provvede, se del caso, a formulare raccomandazioni per la definizione di misure di implementazione.

9. GSE e ENEA adottano Linee guida per la predisposizione e il monitoraggio periodico dei piani locali per favorire il riscaldamento e il raffrescamento efficiente.

Art. 15

Teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti

1. Un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento è efficiente se l'energia da esso distribuita soddisfa le seguenti condizioni:

- a) fino al 31 dicembre 2027, è per almeno il 50% energia rinnovabile, o per almeno il 50% calore di scarto, o per almeno il 75% calore cogenerato, o per almeno il 50% una combinazione delle opzioni precedenti;
- b) dal 1° gennaio 2028, è per almeno il 50% energia rinnovabile, o per almeno il 50% calore di scarto, o per almeno il 50% una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto, o per almeno l'80% calore da cogenerazione ad alto rendimento, o per almeno il 50% una combinazione delle opzioni precedenti con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5%;
- c) dal 1° gennaio 2035, è per almeno il 50% energia rinnovabile, o per almeno il 50% calore di scarto, o per almeno il 50% una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto, o per almeno l'80% una combinazione delle opzioni precedenti e calore da cogenerazione ad alto rendimento, con una quota di energia rinnovabile e/o calore di scarto pari almeno al 35%;
- d) dal 1° gennaio 2040, è per almeno il 75% energia rinnovabile, o il 75% calore di scarto, o per almeno il 75% una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto, o per almeno il 95% una combinazione delle opzioni precedenti e calore da cogenerazione ad alto rendimento, con una quota di energia rinnovabile e/o calore di scarto pari almeno al 35%;
- e) dal 1° gennaio 2045, è per almeno il 75% energia rinnovabile, o per almeno il 75% calore di scarto, o per almeno il 75% una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto;
- f) dal 1° gennaio 2050, è esclusivamente energia rinnovabile, o esclusivamente calore di scarto, o esclusivamente una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto.

2. Ai fini dell’istruttoria per la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, aggiornata ai sensi del comma 1, il GSE verifica le condizioni ivi previste con riferimento agli impianti di produzione o alle unità di alimentazione di nuova costruzione o sottoposti ad ammodernamento sostanziale, che hanno operato nel sistema durante l’anno di riferimento.

3. Un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di nuova realizzazione o le relative unità di alimentazione ammodernate in modo sostanziale:

- a) non determinano un aumento dell’uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni di piena operatività precedenti l’ammodernamento;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2031 non impiegano combustibili fossili, fatto salvo il gas naturale.

4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni cinque anni, i gestori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti alimentati da impianti di potenza complessivamente superiore a 5 MW termici che non soddisfano i criteri di cui al comma 1, lettere da b) a e), elaborano un piano volto a garantire un consumo più efficiente dell’energia primaria, a ridurre le perdite di distribuzione e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento. Il piano e i successivi aggiornamenti prevedono misure idonee ad adeguare progressivamente il sistema alle condizioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che li analizza con il supporto del GSE, e sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, provvede, se del caso, a formulare raccomandazioni. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, definisce e rende pubbliche le modalità operative per l’adempimento al presente comma.

5. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e di assicurare condizioni di concorrenza:

- a) definisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui agli articoli 12 e 13;
- b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
- c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento e teleraffrescamento effettuate ai sensi dell'articolo 14;
- d) individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure definite in attuazione dell'articolo 14, comma 4, per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
- e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, garantendo la salvaguardia degli investimenti effettuati e la tutela della concorrenza. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 16

Fornitura di energia termica per riscaldamento e raffrescamento efficienti

1. Al fine di incrementare l'efficienza energetica della fornitura di energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento, in occasione della richiesta del pertinente titolo autorizzativo per la realizzazione o l'ammodernamento sostanziale di impianti termici, i proponenti, in collaborazione con i gestori dell'impianto, effettuano un'analisi costi-benefici conforme all'allegato V. L'analisi è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) impianti di generazione di energia termica con potenza totale media annua superiore a 10 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
- b) impianti industriali con potenza totale media annua superiore a 8 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco ed extra loco;
- c) installazioni di servizio con potenza totale media annua superiore a 7 MW, quali impianti di trattamento delle acque reflue e impianti GNL, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco e extra loco;
- d) centri dati con potenza totale nominale superiore a 1 MW. In tali casi l'analisi costi-benefici comprende, tra l'altro, la valutazione della fattibilità tecnica, dell'efficienza dei costi e l'impatto sull'efficienza energetica e sulla domanda locale di energia termica, comprese le variazioni stagionali, dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, nonché i costi e i benefici del collegamento dell'impianto a una rete di teleriscaldamento o a un sistema di teleraffrescamento efficiente, nonché i costi e i benefici dell'alimentazione del centro dati mediante l'energia elettrica e termica prodotta da unità di

cogenerazione ad alto rendimento o da impianti alimentati a fonti rinnovabili. L'analisi valuta altresì soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo.

2. L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b) e c) di cui al comma 1.
3. Sono esentati dall'obbligo di analisi di cui al comma 1:
 - a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;
 - b) gli impianti da ubicare in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
 - c) i centri dati il cui calore di scarto sia già utilizzato o sia destinato ad essere utilizzato in una rete di teleriscaldamento o direttamente per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria o altri usi nell'edificio o nel gruppo di edifici o impianti che ospita il centro dati.
4. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi agli interventi di cui al comma 1, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3, le Amministrazioni centrali ovvero le Regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, tengono conto dell'esito delle valutazioni globali di cui all'articolo 14, dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al comma 1 nonché del rispetto dei requisiti ivi previsti.
5. Le Autorità di cui al comma 4 possono esentare singoli impianti dall'applicazione delle opzioni risultanti dall'analisi di cui al comma 1, i cui benefici siano superiori ai costi, per ragioni attinenti a diritto, proprietà o vincoli di bilancio. La decisione motivata è comunicata alla Commissione europea entro tre mesi dalla data di adozione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 5 si applicano agli impianti rientranti nell'ambito dalla direttiva 2010/75/UE, fatti salvi il rispetto dei requisiti stabiliti in tale direttiva.
7. Le Autorità di cui al comma 4 trasmettono informazioni sulle analisi di cui al comma 1 al GSE, secondo modalità da questo individuate. Tali informazioni includono almeno i dati sui volumi disponibili di fornitura di calore e sui parametri relativi al calore, sul numero previsto di ore operative per ogni anno e sull'ubicazione geografica dei siti e sono pubblicate dal GSE in forma aggregata, nel rispetto dei principi di riservatezza.

Art. 17

Cogenerazione ad alto rendimento

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aggiornato in conformità agli allegati VI e VII il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, favorendo la riduzione delle emissioni e l'integrazione delle fonti rinnovabili nella generazione di energia termica nonché il suo utilizzo per le unità di cogenerazione a servizio dei centri dati. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui a primo periodo, si applica la disciplina definita in attuazione degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

2. L'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta dell'operatore, della garanzia di origine di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, contenente le informazioni indicate nell'allegato VIII del presente decreto.

3. La garanzia di origine, che è rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori:

- a) corrisponde a una quantità standard di 1 MWh, relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete e può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;
- b) è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
- c) è rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuale;
- d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea è riconosciuta anche in Italia, a condizione che includa gli elementi di cui all'allegato VIII e provenga da Stati membri che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le competenti autorità dello Stato membro da cui l'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento viene importata. Il rifiuto del riconoscimento di una garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, è fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo provvede a notificare alla Commissione europea.

4. Ogni forma di sostegno alla cogenerazione è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è disciplinata la garanzia di origine di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento in conformità all'Allegato VIII del presente decreto.

Art. 18

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente applica il principio dell'efficienza energetica al primo posto conformemente all'articolo 3 nell'esercizio delle funzioni di regolazione in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica, nonché per regolazione delle tariffe per l'utilizzo della rete. Nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari di medio e lungo termine e relative traiettorie in materia di energia e clima, contemplando i costi e i benefici connessi, provvede:

- a) ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare

- eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture;
- b) ove necessario, ad aggiornare la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire la conformità all'allegato IX;
 - c) a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato dell'energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione;
 - d) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati;
 - e) ad adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - f) ad assicurare che le tariffe di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas non pregiudichino l'efficienza energetica della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e gas e che le medesime tariffe consentano la gestione della domanda e, per quanto riguarda l'energia elettrica, garantiscano che la regolamentazione soddisfi i criteri di cui all'allegato X, nonché favoriscano la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda di energia termica, ivi compresa quella dei centri dati.

2. I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica si attengono al principio dell'efficienza energetica al primo posto conformemente all'articolo 3 nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni relative agli investimenti, provvedendo a:

- a) monitorare le perdite di rete e, ove fattibile dal punto di vista tecnico e finanziario, ottimizzare e migliorare l'efficienza delle reti;
- b) valutare misure di miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi esistenti di trasmissione o distribuzione del gas e dell'energia elettrica integrando criteri di efficienza in sede di progettazione e gestione delle infrastrutture, con particolare riguardo allo sviluppo di reti intelligenti.

3. I gestori si conformano a quanto previsto nell'allegato IX del presente decreto.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce metodologie sulle modalità di valutazione delle alternative per l'analisi costi-benefici e, nell'ambito dell'attività di valutazione e monitoraggio dei piani di sviluppo delle reti, verifica che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

- a) valutino alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici e tengano conto dei benefici generalizzati delle soluzioni di efficienza energetica, della flessibilità della domanda e degli investimenti in beni e attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) rispettino il principio dell'efficienza energetica al primo posto nella progettazione dei singoli interventi e nella definizione dei piani di sviluppo delle reti.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente inserisce nella relazione annuale una sezione dedicata ai progressi compiuti in termini di miglioramento dell'efficienza energetica nello sviluppo e nella gestione dell'infrastruttura elettrica e del gas. Tale sezione include una valutazione dell'efficienza complessiva di funzionamento della medesima infrastruttura, delle misure poste in essere dai gestori e, se del caso, raccomandazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica, comprese soluzioni efficienti in termini di costi che riducono i picchi di carico e il consumo complessivo di energia elettrica.

6. Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'ARERA stabilisce le componenti della tariffa elettrica e le adegua ai costi del relativo servizio, stimolando comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.

7. Le relazioni predisposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in attuazione della direttiva 2010/75/UE, fatto salvo quella prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, includono le informazioni sui livelli di efficienza energetica delle installazioni che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE.

Capo V

MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 19

Criteri per la disciplina delle misure per la promozione dell'efficienza energetica

1 Ai fini della contribuzione al raggiungimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico individuati dal presente decreto, le misure di cui al presente Capo sono definite e aggiornate tenuto conto della necessità di:

- a) includere tra i beneficiari le categorie di cui all'articolo 4 del presente decreto ed evitare effetti negativi su tali soggetti;
- b) promuovere la creazione di comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 20

Fondo nazionale per l'efficienza energetica

1. Il Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito Fondo, è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità stabiliti dal PNIEC e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e

investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- b) sviluppo di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
- c) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
- d) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria, dei servizi e dei trasporti;
- e) promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione sull'uso razionale dell'energia.

2. Il Fondo ha natura mista ed è destinato a sostenere gli interventi di efficienza energetica realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite, ed è articolato in quattro sezioni distinte:

- a) interventi di efficienza energetica degli enti pubblici;
- b) interventi di efficienza energetica nel settore residenziale;
- c) interventi di efficienza energetica nei settori dell'industria, dei servizi e dei trasporti;
- d) assistenza tecnica per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 21 del presente decreto.

3. Il Fondo opera secondo le seguenti modalità:

- a) l'erogazione di finanziamenti, di cui una quota a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica;
- b) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nel settore residenziale per i finanziamenti concessi da istituti bancari per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo condizioni di maggior favore per gli interventi realizzati presso le abitazioni di soggetti in condizioni di povertà energetica;
- c) il finanziamento dei progetti di efficientamento energetico delle amministrazioni pubbliche nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21;
- d) la copertura dei costi per le attività di assistenza tecnica per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10, 21 e 22 del presente decreto.

4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 3, lettera b) sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2018. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla concessione di garanzie, di cui al comma 3, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Gli interventi di garanzia del Fondo possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.

6. La gestione operativa degli interventi di cui alle sezioni a), b) e c) del comma 2 del Fondo è affidata, sulla base di una o più apposite convenzioni, al GSE che può avvalersi di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Agli oneri connessi alla gestione delle sezioni di cui al periodo precedente si provvede con le risorse allocate nelle sezioni a), b) e c) del precedente comma 2, nel limite del 2%. La gestione operativa degli interventi di cui alla sezione d) del comma 2 del Fondo è affidata, sulla base di una o più apposite convenzioni, ad ENEA che può avvalersi di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

7. Con uno o più decreti da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, la ripartizione delle risorse nelle sezioni di cui al comma 2 nonché le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo.

8. Il Fondo è alimentato:

- a) per il periodo 2026-2040, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) fino a 300 milioni di euro annui per il periodo 2026-2040, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente;
- c) fino a 300 milioni di euro annui per il periodo 2027-2040 a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 42-undecies del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente;
- d) dalle risorse del Fondo Finanziamento investimento e sviluppo di cui all'articolo 1 comma 95 legge 30 dicembre 2018, n. 145 per il periodo 2027-2033;
- e) dai proventi delle sanzioni di cui all'articolo 26, comma 25.

9. Ferme restando le risorse disponibili sul Fondo all'entrata in vigore del presente decreto, confluiscono altresì al Fondo le risorse residue e non ancora impegnate per il Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale.

10. Le modalità di trasferimento delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo le priorità e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo stabilite con il decreto di cui al comma 7.

12. Gli Istituti finanziari:

- a) nella valutazione e concessione di finanziamenti relativi a grandi progetti di investimento, assicurano il rispetto del principio dell'efficienza energetica al primo posto;
 - b) rendono disponibili prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica che soddisfino le esigenze di diversi tipi di clientela e di segmenti di mercato (residenziale, commerciale, industriale, pubblico) al fine di favorire la mobilitazione di investimenti privati in materia di efficienza energetica.
13. L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 1° marzo, i dati aggregati relativi ai volumi dei prodotti di credito erogati dagli Istituti finanziari con finalità di efficienza energetica, ai fini del monitoraggio nazionale e del rispetto degli obblighi di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21

Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà degli enti pubblici

1. Per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo si provvede con le risorse allocate nella sezione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del Fondo nazionale per l'efficienza energetica ripartite nella misura del 20% a favore delle Amministrazioni centrali e dell'80% a favore delle Regioni e degli enti locali.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Unificata, sono stabiliti:
 - a) i contenuti e requisiti minimi dei progetti finanziabili, le modalità di attuazione degli interventi, incluse le tempistiche, le modalità di rendicontazione e le responsabilità attuative, nonché i criteri per la selezione dei progetti;
 - b) l'entità delle risorse da destinare all'assistenza tecnica per la gestione degli avvisi pubblici;
 - c) le modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti;
 - d) i criteri e le modalità di riassegnazione delle eventuali risorse residue.
3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 6, e nei limiti degli stanziamenti definiti ai sensi dell'articolo 20, le Amministrazioni centrali e regionali selezionano con cadenza annuale, mediante procedure ad evidenza pubblica, progetti di riqualificazione energetica degli edifici degli enti pubblici.
4. La gestione delle procedure di cui al comma 3 è affidata:
 - a) al GSE, con il supporto di ENEA, per gli interventi relativi alle Amministrazioni centrali e agli enti pubblici ad esse riconducibili;
 - b) alle amministrazioni regionali, anche per il tramite di soggetti in house, per gli interventi relativi alle amministrazioni regionali, locali e agli enti pubblici ad esse riconducibili.
5. Per la progettazione e esecuzione degli interventi sugli immobili in uso alle Amministrazioni centrali, sono stabiliti i seguenti criteri:
 - a) per gli immobili inclusi nei programmi di investimento dell'Agenzia del demanio, la medesima Agenzia provvede alla predisposizione e alla trasmissione dei progetti finalizzati

- alla riqualificazione energetica, in risposta agli avvisi pubblici di cui al comma 3 e, in tali casi, assume la qualifica di soggetto attuatore;
- b) la realizzazione degli interventi sugli immobili delle Amministrazioni centrali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) è attuata dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - c) la realizzazione degli interventi sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della difesa.
6. Sono esclusi dagli interventi previsti dal presente articolo gli immobili di cui all'articolo 6, comma 9, del presente decreto.

Art. 22

Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica

1. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il programma di cui al comma 1 è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:

- a) garantire l'accesso trasparente, tempestivo, multicanale e inclusivo alle informazioni relative all'efficienza energetica da parte di tutti i soggetti del mercato, quali clienti finali, utenti finali, PMI, microimprese, comunità energetiche di cittadini e di energia rinnovabile, autorità locali e regionali, organizzazioni civiche, installatori, progettisti, auditor energetici e fornitori di servizi sociali;
- b) promuovere e facilitare l'accesso agli strumenti, anche finanziari, e agli incentivi per l'efficienza energetica, in coordinamento con le misure gestite dal GSE e con le disposizioni dell'ARERA, con particolare attenzione ai clienti vulnerabili, alle persone in condizione di povertà energetica e alle famiglie residenti in edilizia sociale;
- c) realizzare attività di formazione, aggiornamento e supporto rivolte alla pubblica amministrazione in materia di efficienza energetica, ivi compresi corsi di formazione su appalti pubblici sostenibili e contratti di prestazione energetica;
- d) sensibilizzare e assistere le micro, piccole e medie imprese non soggette agli obblighi di cui dell'articolo 10, per l'adozione di sistemi di gestione dell'energia e per l'esecuzione delle diagnosi energetiche, sugli strumenti finanziari e gli incentivi per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, sui contratti di prestazione energetica e sui fornitori di servizi energetici disponibili, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle medesime imprese;
- e) sviluppare strumenti digitali, piattaforme informative e applicazioni accessibili alle persone con disabilità;
- f) promuovere la partecipazione a programmi di certificazione, formazione e istruzione per garantire un livello adeguato di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica;
- g) raccogliere dati, monitorare l'efficacia delle misure e redigere un Rapporto nazionale annuale sull'informazione e l'efficienza energetica, pubblicato dall'ENEA;
- h) garantire un numero adeguato di installatori e progettisti certificati tramite la realizzazione di programmi di formazione, prioritariamente indirizzati a piccole e medie imprese e liberi

professionisti, volti al conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda e alle soluzioni innovative più recenti nel settore.

3. Il programma persegue un approccio continuativo e integrato, orientato a favorire il cambiamento comportamentale, anche attraverso il sostegno alla partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento delle abitudini di consumo energetico, e la diffusione della conoscenza degli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica.

4. Le Regioni e le Province autonome, anche avvalendosi di agenzie energetiche locali e di portatori di interessi privati, istituiscono sportelli unici volti a fornire consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica agli enti pubblici, alle PMI, alle microimprese, alle famiglie, con particolare attenzione agli utenti vulnerabili o in condizione di povertà energetica.

5. L'ENEA, nell'ambito del programma di cui al comma 1, fornisce servizi di formazione e informazione a supporto dell'attività degli sportelli unici di cui al comma 4, anche attraverso il Portale nazionale per la prestazione energetica degli edifici e istituisce un punto di contatto dedicato, con l'obiettivo di favorire un approccio armonizzato a livello nazionale e di incoraggiare la cooperazione tra gli enti pubblici, le agenzie locali per l'energia e le iniziative di tipo partecipativo.

6. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2040, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3, lettera d). Resta salvo il programma di formazione e informazione proposto da ENEA e approvato all'entrata in vigore del presente decreto a valere sulle risorse già stanziate con i decreti di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47.

Art. 23

Aggiornamento delle misure dei Certificati Bianchi e del Conto termico

1. Ai fini della contribuzione al raggiungimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico secondo le previsioni del PNIEC, sono periodicamente aggiornati il Conto Termico ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e i Certificati Bianchi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 24

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1. ACCREDIA, entro il 31 ottobre del 2026 e successivamente ogni quattro anni, sentito il Comitato Termotecnico Italiano per l'allineamento con la normativa tecnica di settore, sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, di esperti in gestione dell'energia, di fornitori di lavori di ristrutturazione integrata, di installatori di elementi edilizi, di sistemi di gestione dell'energia nonché per la conformità alle disposizioni del presente decreto, che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Gli schemi approvati sono resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, aggiorna le norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità all'allegato III.

3. Le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il Comitato Termotecnico Italiano, definiscono e rendono disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici, in coerenza con le norme europee ed internazionali in materia di efficienza energetica.

4. ACCREDIA, in collaborazione con l'ENEA e il GSE e il Comitato Termotecnico Italiano, definisce e aggiorna un protocollo per l'iscrizione agli elenchi pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA, riguardanti:

- a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
- b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;
- c) organizzazioni certificate ISO 50001;
- d) fornitori di lavori di ristrutturazione integrata che richiedono competenze in relazione a vari elementi o sistemi edilizi;
- e) installatori di elementi edilizi.

Art. 25

Servizi energetici e altre misure per la promozione dell'efficienza energetica

1. I contratti di prestazione energetica stipulati dagli enti pubblici sono redatti conformemente il contratto tipo di prestazione energetica (EPC) per gli edifici pubblici predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione.

2. Il GSE istituisce e rende pubblica una banca dati dei progetti realizzati mediante contratti di prestazione energetica (EPC) stipulati dagli enti pubblici, nella quale sono indicati le principali caratteristiche dei contratti e i risparmi energetici previsti e realizzati, sulla base delle informazioni fornite dai medesimi enti. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente comma a carico di GSE trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 20, comma 6, secondo periodo.

3. Gli enti pubblici, in occasione di ristrutturazione di edifici non residenziali di proprietà con superficie coperta utile totale superiore a 750 m², valutano la fattibilità tecnica ed economica del ricorso ai contratti di prestazione energetica e ad altri servizi energetici finalizzati al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

4. È fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di adottare comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici o ad impedire la richiesta o l'erogazione di tali servizi, nonché di porre in essere pratiche che la preclusione dell'accesso al mercato da parte di concorrenti o configurino abuso di posizione dominante.

5. Le Amministrazioni centrali, regionali e locali, anche con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e

comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare, precise ed accessibili per la promozione dell'efficienza energetica.

6. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

7. Per le controversie in materia di servizi di efficienza energetica si applicano le disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Sanzioni

1. Le imprese che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, se tenute a tale obbligo, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi energetica o l'analisi energetica non sono effettuate in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 10 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

2. L'esercente l'attività di misura che, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 e in violazione delle modalità individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, non fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, per ciascuna omissione.

3. L'esercente l'attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) ed e), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

4. L'esercente l'attività di misura che al momento dell'installazione dei contatori di fornitura non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate, secondo quanto stabilito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento

alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro.

5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

6. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, la disposizione di cui al presente comma non si applica qualora una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato attesti che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

7. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, la disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

9. L'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono ai clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a norma dell'articolo 12, comma 5, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2.500 euro per ciascuna omissione.

10. L'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a norma dell'articolo 12, comma 5, lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2.500 euro per ciascun cliente.

11. È soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2.500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia al dettaglio:

- a) che non rende disponibili, con le modalità individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a);
- b) che non offre al cliente finale l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a norma dell'articolo 12, comma 6, lettera b);

- c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, unitamente alla fattura le informazioni di cui all'articolo 12, comma 6, lettera c);
- d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, le informazioni e le stime dei costi energetici tali da consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.

12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione.

13. Il titolare o il gestore del centro dati che non rispetta gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun centro dati di cui il titolare o il gestore ometta di rendere pubbliche le informazioni.

14. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore ad ottemperare comunque all'obbligo di cui all'articolo 10 entro il termine di centoventi giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente tale termine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

15. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.

16. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

17. Le sanzioni di cui al comma 13 sono irrogate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

18. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

19. L'autorità amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

20. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di

quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 19.

21. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 20 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:

- a) l'indicazione dell'autorità competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
- b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
- c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
- d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 20;
- e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma dovuta;
- f) la menzione della facoltà, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.

22. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 20. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

23. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'autorità amministrativa competente, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

24. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

25. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui all'articolo 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, o a enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

26. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 27

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati tenendo conto dell'esigenza di assicurare un'equilibrata modulazione delle risorse tra i settori interessati, di promuovere l'utilizzo di contratti di prestazione energetica (EPC) e di forme di partenariato pubblico privato e di agevolare la partecipazione delle Pubbliche amministrazioni anche attraverso adeguate forme di erogazione dei finanziamenti”.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

i) al primo periodo, le parole “di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n .102” sono sostituite dalle seguenti “ovvero *un sistema di gestione dell'energia la cui analisi energetica è comunicata ad ENEA*”

ii) alla lettera a), dopo le parole “*di cui al rapporto di diagnosi*”, sono aggiunte le seguenti “*ovvero di cui all'analisi energetica nel caso di adozione di un sistema di gestione dell'energia*”

b) al comma 9, le parole “*di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001*” sono sostituite dalle seguenti “*di cui al primo periodo del comma 8*”.

Art. 28

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati:

a) il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) l'articolo 16 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

c) il comma 1-ter dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 29

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo o, in mancanza, ai principi desumibili dal decreto legislativo stesso.

2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome, nonché le Autorità e Agenzie coinvolte nell’attuazione del presente decreto, collaborano per favorire la massima condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalità interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 10, 20, 21 e 22.

4. Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.

5. I programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale attualmente in corso, quelli ricompresi nelle graduatorie approvate all’entrata in vigore del presente decreto e quelli in fase di definizione per gli anni 2024 e 2025 restano soggetti alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 262 del 9 novembre 2016, fatti salvi i programmi riguardanti gli immobili in uso al Ministero della difesa, di competenza degli organi del Genio del medesimo Ministero, che sono eseguiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. I risultati del monitoraggio delle disposizioni del presente decreto legislativo sono pubblicati sulla piattaforma di monitoraggio del PNIEC di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi xx XXXXXXXX 2025

ALLEGATO I

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori:

- a) qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, della direttiva 2010/30/UE o da un atto di esecuzione della Commissione collegato, acquistano soltanto prodotti che soddisfano il criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento;
- b) qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, acquistano soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;
- c) qualora un prodotto o servizio sia contemplato dai criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o da criteri equivalenti disponibili a livello nazionale, con riferimento alla sua efficienza energetica, si adoperano al meglio per acquistare soltanto prodotti e servizi che rispettino almeno le specifiche tecniche di livello base stabilite nei pertinenti criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o nei criteri equivalenti disponibili a livello nazionale, segnatamente quelli per i centri dati, le sale server e i servizi di cloud, per l'illuminazione stradale e i segnali stradali luminosi e per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone;
- d) acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740, il che non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o sanità pubblica;
- e) richiedono, nei bandi di gara per appalti di servizi, che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi alle lettere a), b) e d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione.

ALLEGATO II

ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO

- I risultati e le raccomandazioni che figurano nelle analisi e negli audit energetici effettuati prima della conclusione del contratto con riferimento all'uso di energia dell'edificio al fine di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;
- i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;
- la data o le date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- un obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati, segnatamente la remunerazione dei prestatori di servizi;
- disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto, segnatamente la modifica dei prezzi dell'energia e l'intensità d'uso di un impianto;
- informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

ALLEGATO III

CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

Le diagnosi energetiche di cui all'articolo 10:

- a) sono basate su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico, raccolti a seguito di un monitoraggio di almeno 12 mesi, salvo che sia possibile dimostrare che un periodo di monitoraggio dei consumi inferiore sia adeguatamente rappresentativo dei consumi annuali;
- b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d) sono proporzionate e sufficientemente rappresentative per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;
- e) individuano misure di efficienza energetica per ridurre il consumo di energia;
- f) valutano, anche in termini di fattibilità economica, la possibilità di usare o produrre energia rinnovabile.

Le diagnosi energetiche riportano i potenziali risparmi energetici derivanti dalle misure proposte, sulla base di calcoli dettagliati. I dati utilizzati per la redazione delle diagnosi energetiche devono poter essere conservati al fine di consentire lo svolgimento di analisi storiche e il monitoraggio della prestazione energetica dell'impresa.

ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO E DIRITTI CONTRATTUALI DI BASE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

Per i contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto installati fino al 31 dicembre 2021, le informazioni di fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni trimestre, su richiesta o quando i clienti finali hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno.

Per i contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto installati a decorrere dal 1° gennaio 2022, le informazioni di fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffrescamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento o raffrescamento.

3. Informazioni minime in fattura

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento;
- b) mix di combustibili utilizzato e relative emissioni annuali di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffrescamento e una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
- c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffrescamento;
- d) i recapiti delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia;
- e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
- f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

4. Diritti contrattuali di base

4.1 Il contratto di fornitura contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;
- b) i servizi forniti e i livelli di qualità del servizio inclusi;
- c) i tipi di servizio di manutenzione inclusi nel contratto senza oneri aggiuntivi;
- d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;
- e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;
- f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;
- g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nel sito web dell'impresa e comprendenti i recapiti o il collegamento al sito web dello Sportello per il consumatore energia e ambiente;
- i) i dati di contatto che consentono al cliente di individuare gli sportelli unici.

Le condizioni di fornitura sono eque e comunicate ai clienti finali in anticipo. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto, anche qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario.

I clienti finali e gli utenti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, tra cui prezzi e tariffe, comprensibile e in un linguaggio semplice e conciso.

I clienti finali ricevono una copia del contratto e informazioni chiare, in modo trasparente, sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico e l'uso di tali servizi.

Nei condomini e negli edifici plurifunzionali in cui sono installati contatori di fornitura, i sottocontatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali le informazioni sui diritti contrattuali di cui al presente paragrafo sono forniti agli utenti finali, su richiesta, in modo appropriato e gratuito dal responsabile della sottoscrizione e gestione del contratto, quale l'amministratore di condominio o altro soggetto individuato dagli utenti.

4.2. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel

caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. I clienti finali informano senza ritardo gli utenti finali delle nuove condizioni.

4.3 I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

4.4 Ai clienti finali e, se del caso, agli utenti finali sono offerte condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non contengono ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. Gli utenti finali che ne facciano richiesta hanno accesso alle condizioni generali. I clienti finali e gli utenti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. Ai clienti finali con disabilità sono fornite in formato accessibile tutte le informazioni pertinenti relative al loro contratto con il fornitore.

4.5 I clienti finali e gli utenti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

4.6 In caso di disconnessione pianificata, i clienti finali interessati ricevono informazioni adeguate sulle misure alternative con sufficiente anticipo, al più tardi un mese prima della disconnessione pianificata e senza costi aggiuntivi.

ALLEGATO V
ANALISI COSTI-BENEFICI

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure di cui all'articolo 14 comma 3 e all'articolo 16 comma 1.

Se si pianifica un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti pianificati o l'ammodernamento pianificato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di energia elettrica o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto pianificato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento o raffrescamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali, ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza.

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto pianificato e i carichi calorifici e di raffrescamento, quali edificio o edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed energia elettrica è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici o di raffrescamento comprendono i carichi calorifici o di raffrescamento esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico o di raffrescamento e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento o ad essa collegati, o entrambi.

Le analisi costi-benefici si basano su una descrizione dell'impianto pianificato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempla la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento ogni anno, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

Una valutazione dell'uso del calore di scarto prende in considerazione le tecnologie attuali. Prende inoltre in considerazione l'uso diretto del calore di scarto o l'innalzamento del suo livello di temperatura, o entrambe le cose. In caso di recupero del calore di scarto in loco si valuta almeno l'uso di scambiatori di calore, pompe di calore e tecnologie di conversione del calore in energia. In caso di recupero del calore di scarto extra loco si valutano almeno gli impianti industriali, i siti agricoli e le reti di teleriscaldamento come potenziali punti di domanda.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffrescamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore o raffrescamento situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto pianificato e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 16 comma 1 comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

ALLEGATO VI

PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE

Parte I
Principi generali

I valori usati per calcolare l'energia elettrica da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di microcogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

1) La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) nelle unità di cogenerazione dei tipi 2), 4), 5), 6), 7) e 8) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato a un livello pari almeno al 75 %.
- b) nelle unità di cogenerazione dei tipi 1) e 3) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato a un livello pari almeno all'80 %.

2) Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 1, lettera a), ovvero le unità di cogenerazione dei tipi 2), 4), 5), 6), 7) e 8) di cui alla parte II, o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 1, lettera b), ovvero unità di cogenerazione dei tipi 1) e 3) di cui alla parte II, l'energia elettrica da cogenerazione è calcolata in base alla formula seguente:

$$\text{ECHP} = \text{HCHP} * C$$

dove:

ECHP corrisponde alla quantità di energia elettrica da cogenerazione;

C corrisponde al rapporto energia elettrica/calore;

HCHP corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione è basato sul rapporto effettivo energia elettrica/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi 1), 2), 3), 4) e 5) di cui alla parte II, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di energia elettrica dell'unità:

Tipo di unità	Rapporto energia elettrica/calore di base, C
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Turbina a vapore a contropressione	0,45
Turbina di condensazione a estrazione di vapore	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55

Motore a combustione interna	0,75
------------------------------	------

Qualora vengano introdotti valori base per i rapporti energia elettrica/calore per unità dei tipi 6), 7), 8), 9), 10), 11) di cui alla parte II, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

3) Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui ai punti 1) e 2).

4) Il rapporto energia elettrica/calore è determinato come il rapporto tra energia elettrica e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

5) Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, possono essere determinati periodi di rendicontazione diversi dai periodi di rendicontazione annuali ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 1) e 2)

Parte II

Tecnologie di cogenerazione contemplate dalla presente direttiva

- 1) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
- 2) Turbina a vapore a contropressione
- 3) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
- 4) Turbina a gas con recupero di calore
- 5) Motore a combustione interna
- 6) Microturbine
- 7) Motori Stirling
- 8) Pile a combustibile
- 9) Motori a vapore
- 10) Cicli Rankine a fluido organico
- 11) Qualsiasi altro tipo di tecnologia o combinazione comprendente la cogenerazione.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione, si utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione e successive modifiche.

ALLEGATO VII

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a) Cogenerazione ad alto rendimento

La cogenerazione ad alto rendimento risponde ai criteri seguenti:

- la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;
- la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento;
- in caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di unità di cogenerazione successivamente al recepimento del presente allegato, le emissioni dirette di biossido di carbonio della produzione da cogenerazione alimentata a combustibili fossili sono inferiori a 270 gCO₂ per 1 kWh di energia prodotta mediante la generazione combinata (compresi riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica ed energia meccanica);
- le unità di cogenerazione in funzione prima del 10 ottobre 2023 possono derogare a tale requisito fino al 1° gennaio 2034, a condizione che dispongano di un piano di riduzione progressiva delle emissioni per rispettare la soglia di meno di 270 gCO₂ per 1 kWh entro il 1° gennaio 2034 e che abbiano notificato tale piano ai pertinenti gestori e alle autorità competenti.

La realizzazione o l'ammodernamento sostanziale di un'unità di cogenerazione, non deve produrre un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e le nuove fonti di calore nel sistema non devono usare combustibili fossili diversi dal gas naturale.

b) Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato VI è calcolato secondo la formula seguente:

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\frac{CHPH_{\eta}}{RefH_{\eta}} + \frac{CHPE_{\eta}}{RefE_{\eta}}} \right) \times 100 \%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP H_η è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il calore utile annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile prodotto e dell'energia elettrica da cogenerazione;

Ref H_η è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP E_η è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come l'energia elettrica annua da cogenerazione divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile e dell'energia elettrica da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine;

Ref E_η è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.

Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato anche su dati certificati.

c) Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza di cui all'articolo 17, comma 1, il calcolo del risparmio di energia primaria, in alternativa alla precedente lettera b), può essere ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato VI per escludere le quote di calore ed energia elettrica non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato VI.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: «CHP H_η » con « H_η » e «CHP E_η » con « E_η », dove:

H_η corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il calore annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore prodotto e dell'energia elettrica prodotta;

E_η corrisponde al rendimento elettrico del processo, definito come l'energia elettrica annua prodotta divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore prodotto e dell'energia elettrica prodotta. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine.

Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 17 comma 1, possono essere determinati periodi di rendicontazione diversi dai periodi di rendicontazione annuali ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato anche su dati certificati.

d) Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e sono basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi a un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di energia elettrica e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i principi seguenti:

- i. per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di energia elettrica si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;
- ii. ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;
- iii. i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;
- iv. i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze tra le zone climatiche del territorio italiano.

ALLEGATO VIII

**GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO**

- 1) La garanzia di origine di cui all'articolo 17, comma 2, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - consente ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;
 - è precisa, affidabile e a prova di frode;
 - è rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;
 - la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento è presa in considerazione solo una volta.
- 2) La garanzia di origine di cui all'articolo 17, comma 2, comprende almeno le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;
 - b) le date e i luoghi di produzione;
 - c) il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;
 - d) la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;
 - e) la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato VII, che la garanzia di origine rappresenta;
 - f) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato VII sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato VII, lettera d);
 - g) l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;
 - h) se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;
 - i) se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;
 - j) la data di messa in servizio dell'impianto; e
 - k) la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.

ALLEGATO IX

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

- a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:
 - i. una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
 - ii. un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;
 - iii. un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta.
La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;
- c) definiscono procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui al primo comma, lettera a), si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.

ALLEGATO X

***CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI
DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA***

1. Le tariffe di rete sono trasparenti, non discriminatorie e conformi all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di queste ultime.

2. La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, compresi i mercati non regolamentati («over-the-counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri, in particolare:

- a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
- b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte di aggregatori indipendenti;
- c) la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le ESCO;
- d) la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;
- e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e
- f) lo stoccaggio dell'energia.

3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

- a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;
- b) tariffe di picco critico;
- c) tariffazione in tempo reale; e
- d) tariffazione ridotta in ora di punta.